Supplemento ordinario alla “ Gazzetta Ufficiale ” n. 118 del 19 maggio 1959

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì 19 maggio 1959 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL 650 139 651-236 651 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

REGIONE SARDA

LEGGI E DECRETI EMANATI DAL CONSIGLIO REGIONALE PUBBLICATI NEL “BOLLETTINO UFFICIALE” DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA NEL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 1958

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1958, n. 4.
Norme per l'esecuzione di opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n 26 del 26 luglio 1958*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

OPERE PUBBLICHE

Art 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad eseguire, a mezzo dell'Assessorato ai lavori pubblici, opere di interesse regionale e di interesse degli enti locali, comprese nelle seguenti categorie:

1) opere igieniche,

2) edilizia scolastica,

3) impianti elettrici di distribuzione e di illuminazione pubblica,

4) edilizia popolare;

5) sedi comunali e provinciali;

6) edifici di culto,

7) edifici da destinare ad opere di assistenza e beneficenza,

8) sistemazione di piste per aeromobili destinati a servizi civili d'interesse regionale.

La Giunta regionale approva i programmi delle opere, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici

Art 2.

L'esecuzione delle opere è effettuata a cura dell'Assessorato regionale ai lavori pubblici

E' data tuttavia facoltà all'Assessorato medesimo di provvedere all'esecuzione stessa a mezzo degli uffici del Genio civile o degli uffici degli Enti locali sempre che questi abbiano un attrezzatura tecnica adeguata.

In tal caso, l'Assessore regionale ai lavori pubblici è autorizzato a concedere agli ingegneri capi degli uffici del Genio civile e alle Amministrazioni degli enti locali, aperture di credito fino all'importo di ciascuna opera appaltata, quale risulta dal verbale di aggiudicazione o, secondo i casi, dall'atto di cottimo o dall'offerta definitiva per l'appalto a trattativa privata, detratte le ritenute di garanzia

Le predette aperture di credito possono essere autorizzate soltanto per il pagamento dei certificati di acconto compilati sulla base degli stati di avanzamento dei lavori cui si riferiscono, nella misura minima fissata nei capitolati di oneri.

Art. 3

Per la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori l'Assessorato regionale ai lavori pubblici può valersi degli uffici del Genio civile, degli uffici tecnici provinciali e comunali, ovvero di professionisti privati.

Art. 4

L'approvazione dei progetti spetta all'Assessore regionale ai lavori pubblici

Per i progetti di opere igieniche è sentito il parere dell'Assessore regionale all igiene e sanità, per i progetti di opere di edilizia scolastica e sentito il parere dell'Assessore regionale all igiene e sanità, e dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione

Per i progetti di opere il cui importo superi lire dieci milioni è sentito anche il parere del Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici

Art 5.

Di tutti i progetti di opere delle categorie contrassegnate coi numeri 2), 5), 6) e 7) dell'art 1 della presente legge, il cui importo superi lire cinquanta milioni, il due per cento del costo totale deve essere destinato all'abbellimento delle opere stesse mediante opere artistiche

A formare la quota del due per cento non concorrono le somme che eventualmente siano state previste per decorazione generale

All assegnazione dell'incarico per l'esecuzione delle opere artistiche si provvede mediante pubblico concorso.

Art. 6.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, e successive modificazioni.

Art. 7.

Nel caso in cui all'esecuzione delle opere si provvede a cura degli Enti locali interessati, fra le somme messe a disposizione dell'Amministrazione interessata può comprendersi una aliquota non superiore al cinque per cento dell'importo lordo dei lavori per le spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilizzazione e collaudo.

Art 8

I contratti relativi all'esecuzione delle opere sono approvati con decreto dell'Assessore regionale ai lavori pubblici.

Art. 9

A garanzia degli appalti può essere accettata, in luogo della cauzione, una fidejussione bancaria o di istituti di assicurazione

Il fidejussore puo essere rifiutato dall'Amministrazione appaltante a proprio insindacabile giudizio.

L'accettazione della fidejussione e subordinata al miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Per le opere eseguite direttamente dall'Assessorato regionale ai lavori pubblici, l'Assessore ai lavori pubblici liquida gli stati di avanzamento dei lavori

Alle imprese appaltatrici di opere pubbliche può essere liquidato e pagato, anche prima dell'approvazione del relativo

contratto, il primo stato di avanzamento dei lavori, sempre che gli elementi indispensabili per la contabilizzazione dei lavori eseguiti risultino dal verbale di aggiudicazione e dall'offerta definitiva o dall'atto di cottimo a seconda che all'appalto dei lavori si sia provveduto per asta pubblica, per appalto concorso, per licitazione privata o per trattativa privata o in economia.

Art 10

Sulla base dei programmi deliberati dalla Giunta regionale l'Assessorato ai lavori pubblici provvede alla gestione amministrativa e contabile, alla vigilanza e al collaudo dei lavori, salvo quanto disposto nell'art. 2 della presente legge

Art 11.

Per essere ammessi ai benefici previsti dalla presente legge, gli enti locali interessati devono presentare domanda all'Assessorato regionale ai lavori pubblici

L'Amministrazione regionale assume l'onere della totale anticipazione delle somme occorrenti

Gli Enti locali debbono provvedere a rimborsare il quindici per cento della spesa in trenta rate annuali costanti senza interessi, da corrispondersi con decorrenza dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale viene effettuato il collaudo

Gli Enti locali che ne abbiano la possibilità rilasceranno delegazioni sulle sovrimposte fondiarie o su altri cespiti delegabili per legge

La Giunta regionale ha facoltà di concedere una proroga di cinque anni all'inizio del rimborso, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente legge per gli impegni assunti fino alla data medesima e con decorrenza dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale si effettua il collaudo per le opere da eseguirsi dopo tale data.

Art 12

La Giunta regionale è autorizzata ad esonerare dal rimborso della rata annuale a loro carico gli enti che vengano a trovarsi nell'impossibilità di sostenerne l'onere, pur avendo applicato nei limiti massimi consentiti dalle vigenti disposizioni tutte le tasse, imposte, sovrimposte e supercontribuzioni di loro competenza

Art 13

Per tutte le opere di cui alla presente legge, gli Enti locali interessati debbono preventivamente impegnarsi ad eseguire i lavori di manutenzione ordinaria

Art 14

Alla scelta delle aree da destinare alla costruzione di opere igieniche provvede una Commissione composta da un rappresentante dell'Amministrazione locale interessata, dall'ufficiale sanitario del Comune nel cui territorio l'opera deve essere eseguita, e da due esperti nominati dall'Assessore regionale ai lavori pubblici, di cui uno su designazione dell'Assessore regionale all'igiene e sanità

Alla scelta delle aree da destinare alla costruzione di opere di edilizia scolastica provvede detta Commissione integrata da un esperto nominato come al comma precedente, su designazione dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione.

CAPO II

OPERE STRADALI

Art 15.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, a mezzo dell'Assessorato alla viabilità, alla costruzione e alla sistemazione di strade di interesse regionale o di competenza degli Enti locali

La Giunta regionale approva i programmi delle opere, su proposta dell'Assessore alla viabilità.

Art. 16.

L'esecuzione delle opere è effettuata a cura dell'Assessorato regionale alla viabilità

E' data tuttavia facoltà all'Assessorato medesimo di provvedere all'esecuzione delle opere a mezzo degli uffici del Genio civile o degli uffici degli Enti locali sempre che questi abbiano un'attrezzatura tecnica adeguata.

In tal caso, l'Assessore regionale alla viabilità è autorizzato a concedere agli ingegneri capi degli uffici del Genio civile e alle amministrazioni degli Enti locali, aperture di credito fino all'importo di ciascuna opera appaltata, quale risulta dal verbale di aggiudicazione o, secondo i casi, dall'atto di cottimo o dall'offerta definitiva per l'appalto a trattativa privata, detratte le ritenute di garanzia

Le predette aperture di credito possono essere autorizzate soltanto per il pagamento dei certificati di acconto compilati sulla base degli stati di avanzamento dei lavori cui si riferiscono, nella misura minima fissata nei capitolati di oneri.

Art 17

Per la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori l'Assessorato regionale alla viabilità può valersi degli uffici del Genio civile, degli uffici tecnici provinciali e comunali, ovvero di professionisti privati.

Art 18.

L'approvazione dei progetti spetta all'Assessore regionale alla viabilità

Per i progetti di opere il cui importo superi lire dieci milioni è sentito il parere del Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici.

Art. 19.

I contratti relativi all'esecuzione delle opere sono approvati con decreto dell'Assessore regionale alla viabilità.

Art 20

Sulla base dei programmi deliberati dalla Giunta regionale, l'Assessorato alla viabilità provvede alla gestione amministrativa e contabile, alla vigilanza e al collaudo dei lavori, salvo quanto disposto nell'art 16 della presente legge.

Art 21

Per essere ammessi ai benefici previsti dalla presente legge per la costruzione di nuove strade provinciali e comunali e per la sistemazione di quelle esistenti, le Province e i Comuni devono presentare domanda all'Assessorato regionale alla viabilità.

Art 22.

Si applicano alle opere stradali le disposizioni degli articoli 6, 7, 9, 11 commi secondo, terzo, quarto e quinto, 12 e 13 della presente legge.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art 23

Gli impegni assunti dagli Enti locali per la restituzione all'Amministrazione regionale della quota parte della spesa posta a loro carico a norma dell'art. 2 della legge regionale 9 marzo 1950, n 12, dell'art 6 della legge regionale 8 maggio 1951, n 5, e dell'art 2 della legge regionale 9 maggio 1957, n 19, sono stabiliti nella misura del quindici per cento della spesa delle opere.

Art 24.

Per quanto non previsto dalla presente legge la gestione amministrativa e contabile delle opere di cui ai precedenti capi è disciplinata dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.

Art. 25.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 110 e 135 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1958 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 26

Le leggi regionali 8 maggio 1951, n. 5, e 9 maggio 1957, n. 19, sono abrogate.

Art. 27.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 18 luglio 1958

BROTZU

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1958, n. 5.

Determinazione degli organi amministrativi regionali nelle materie di agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario; caccia e pesca; usi civici; opere di grande e media bonifica e di trasformazione fondiaria.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 26 *del* 26 *luglio* 1958)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni amministrative in materia di « agricoltura e foreste, piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario; caccia e pesca, usi civici, opere di grande e media bonifica e di trasformazione fondiaria », spettanti alla Regione in virtù dell'art 6 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n 3, sono esercitate:

a) dal Presidente della Giunta nei casi in cui le leggi dello Stato prevedono la competenza del Capo dello Stato,

b) dall'Assessore all'agricoltura e foreste nei casi in cui le leggi dello Stato prevedono la competenza del Ministro per l'agricoltura e per le foreste

Alla competenza consultiva del Consiglio superiore dell'agricoltura è sostituita quella del Comitato tecnico regionale per l'agricoltura, istituito con legge regionale 27 giugno 1950, n. 31.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 21 luglio 1958

BROTZU

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1958, n. 6.

Ricostituzione del comune di Baradili in provincia di Cagliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 26 *del* 26 *luglio* 1958)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Il comune di Baradili, aggregato al comune di Baressa con regio decreto 19 agosto 1927, n 1649, è ricostituito con la circoscrizione preesistente alla entrata in vigore del decreto medesimo.

Art 2.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, si procederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Baressa e il ricostituito comune di Baradili

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Data a Cagliari, addì 21 luglio 1958

BROTZU

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1958, n. 7.

Costituzione del comune di Perdaxius in provincia di Cagliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 26 *del* 26 *luglio* 1958)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

La frazione di Perdaxius è distaccata dal comune di Narcao e costituita in Comune autonomo con la denominazione di « Perdaxius » e con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini allegata alla presente legge.

Art 2.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, si procederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Narcao e il costituito comune di Perdaxius.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Data a Cagliari, addì 21 luglio 1958

BROTZU

ALLEGATO A

(*Omissis*).

ALLEGATO *B*

Relazione descrittiva dei confini del costituendo comune di Perdaxius

Dal punto trigometrico che si trova sul « Monte di Narcao » in linea retta ed in direzione nord a « Punta Piricu », da punta Piricu ancora in linea retta, ma in direzione leggermente spostata ad ovest, al ponte che si trova a metà strada fra Narcao e Perdaxius Da detto ponte il confine si identifica col rio « Gutturu sa Seracca » per circa ml 1700 (millesettecento metri), donde in linea retta ed in direzione nord ovest, va alla collina più alta posta a circa m 350 (trecentocinquanta) a nord del punto trigometrico di « Punta Masonis »; da qui sempre in linea retta e nella stessa direzione al rio « Bacca Marronis » a m 700 (settecento) a nord di « Cuccuru S'ollastu », indi il confine si identifica col rio « Bacca Marronis » per circa m 575 (cinquecentosettantacinque) da qui si identifica con la strada di Terreseo per m 625 (seicentoventicinque), indi in linea retta ed in direzione nord-ovest allo spigolo di un fabbricato situato a m 1050 (millecinquanta) a nord di « Cuccuru Antonedda » donde in linea retta ed in direzione sud-ovest a « Puntais Pilus » e da qui, in direzione leggermente spostata a sud, a « Punta Peppixedda » al confine col comune di Carbonia Ora segue il confine col comune di Carbonia, Tratalias ed il confine col comune di Santadi per tornare al punto trigometrico del « Monte di Narcao »

Per la delimitazione della zona in questione si è cercato di tener conto del confine della Parrocchia di Perdaxius e dei terreni dei proprietari che risiedono abitualmente nella frazione di Perdaxius per cui è logico che i loro poderi risultino in agro del Comune nel quale risiedono per la consultazione dei documenti catastali Si è tenuto conto dei confini dell'azienda E T F A S della località « Mitza Justa » poichè gli assegnatari dei fondi dell'ente sbrigano, abitualmente, le loro cose a Perdaxius e sono assistiti dal medico condotto di Perdaxius Si è inoltre fatto sì che i confini siano facilmente individuabili in punti caratteristici del terreno come corsi d'acqua, speroni rocciosi, creste, ponti e punti trigonometrici.

BROTZU

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1958, n. 8.

Ricostituzione del comune di Genuri in provincia di Cagliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n 26 del 26 luglio* 1958)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Il comune di Genuri, aggregato al comune di Tuili con regio decreto 26 aprile 1928, n 1059, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art 2.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa, si procederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Tuili e il ricostituito comune di Genuri.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 21 luglio 1958

BROTZU

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1958, n. 9.

Ricostituzione del comune di Setzu in provincia di Cagliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n. 26 del 26 luglio* 1958)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comune di Setzu, aggregato a quello di Tuili con regio decreto 26 aprile 1928, n 1059, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art 2.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, si procederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Tuili e il ricostituito comune di Setzu.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Data a Cagliari, addì 21 luglio 1958

BROTZU

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1958, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1951, n. 1, concernente provvidenze per favorire l'incremento della produzione foraggera e per indirizzare le aziende pastorali verso forme più attive di organizzazione produttiva.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n. 26 del 26 luglio* 1958)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

I seguenti articoli della legge regionale 7 febbraio 1951, n 1, sono così modificati:

« Art. 8 — L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, provvede all'esame delle domande, agli accertamenti relativi ed alla concessione dei contributi

Art. 9 — Alla liquidazione del contributo può provvedere direttamente il capo dell'Ispettorato provinciale della agricoltura competente per territorio, avvalendosi di aperture di credito disposte a suo favore dall'Assessore regionale all'agricoltura e foreste nella misura massima di L. 50 000 000 ».

Art 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 25 luglio 1958

BROTZU

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1958, n. 12.

Provvidenze per limitare gli oneri dei trasporti gravanti sopra i prodotti agricoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n. 26 del 26 luglio* 1958)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Al fine di limitare lo squilibrio economico gravante, in dipendenza della insularità della Sardegna, sui prodotti agricoli destinati all'esportazione dall'Isola, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, fino al 31 dicembre 1959, contributi non superiori ai due terzi delle spese dei trasporti marittimi verso porti nazionali e delle operazioni connesse, a favore di produttori singoli od associati ovvero di consorzi e cooperative, operanti nel territorio della Regione ed aventi specifici fini di tutela e di difesa della produzione.

Art. 2.

I limiti degli interventi di cui all'articolo precedente, con specifica indicazione dei prodotti, dei periodi di tempo e delle misure dei contributi, sono stabiliti, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste, con decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentito il Comitato tecnico regionale per l'agricoltura.

Art 3.

Le richieste dei contributi devono essere fatte all'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste da parte degli interessati ed esclusivamente per i generi di loro diretta produzione.

Art 4.

E' istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1958 il seguente capitolo « Cap 141 *bis* - Provvidenze per limitare gli oneri dei trasporti gravanti sopra i prodotti agricoli »

A favore di detto capitolo viene stornata dal capitolo 141 del predetto stato di previsione la somma di lire 100 milioni.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico al citato capitolo 141-*bis* ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli esercizi successivi.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 25 luglio 1958

BROTZU

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1958, n. 10.

Costituzione del comune di Trinità d'Agultu e Vignola in provincia di Sassari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n. 27 del 28 luglio* 1958)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Le frazioni di Trinità d'Agultu e Vignola sono distaccate dal comune di Aggius e costituite in unico comune autonomo, con sede municipale in Trinità d'Agultu, e con la denominazione di « Trinità d'Agultu e Vignola ».

La delimitazione territoriale risulta dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini allegate alla presente legge.

Art 2.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, si procederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Aggius ed il costituito comune di Trinità d'Agultu e Vignola

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 21 luglio 1958

BROTZU

ALLEGATO *A*

(*Omissis*).

ALLEGATO *B*

Relazione descrittiva dei confini del costituendo comune di Trinità d'Agultu e Vignola

Dal mare, località Cala di Faa, seguendo gli attuali confini con il comune di Tempio Pausania, tocca l'incrocio della Vena Pisciaroni fino all'immissione della medesima nel Rio Littu Nieddu o la Balestra, indi, seguendo lo stesso Rio Littu o la Balestra, parte in linea retta fino al bivio delle strade Littu di Cornu Tarra Padedda con la strada che conduce allo stazzo Contra Mazzoni

Da questo punto segue la strada di Tarra Padedda fino all'incrocio di questa col Rio Fiuminaltu, proseguendo poi in linea retta fino all'incrocio della strada Marinu-Lu Arretu col Rio di Pianu.

Da questo punto, in linea retta, fino all'incrocio con la strada provinciale Aggius-Trinità nel punto chiamato La Culva di Li Puzzoni e da qui, sempre in linea retta, fino alle Case Punziutu, di proprietà degli eredi Vasa Giov. Andrea, in maniera da comprendere nella zona di Trinità soltanto le case con lo spiazzo chiamato nel luogo « pastorizzali ».

Da qui, in linea retta, fino alla Chiesa di S. Giuseppe di Cugurrenza, che rimane al territorio di Aggius

Da S Giuseppe, in linea retta, fino al mulino di Balbara Farru, da qui, sempre in linea retta, fino a Nuragheddu (vecchio nuraghe). Di qui, in linea retta, fino alla strada litoranea, esattamente all'altezza del confine fra le proprietà di Palitta Maddalena e quella delle sorelle Addis; indi seguendo i confini fra quella delle sorelle Addis e quella di Stangoni Giov. Antonio, fino a raggiungere il Rio Lu Meddetu

Poi continua in zona Lu Filari, seguendo il confine tra le proprietà di Mureddu Vittoria e quella degli eredi di Annitu Giovanna Maria, fu Quirico Antonio, fino ad arrivare al confine esistente tra la stessa Mureddu Vittoria e Addis Sebastiano.

La delimitazione continua seguendo i confini della proprietà dello stesso Addis e quella di Addis Paolo e così fino alla vecchia strada comunale Castelsardo - Santa Teresa.

Da questo punto segue la stessa strada fino all'altezza del nuraghe e di qui, in linea retta, fino al punto in cui confinano le proprietà di Suelzu Vittoria, di Battino Antonio Paolo ed eredi di Bianco Eralda.

Si segue poi il confine fra le proprietà degli stessi eredi di Bianco Eralda e quella di Battino Antonio Paolo, proseguendo lungo il confine fra le proprietà degli eredi Bianco e quelle dei fratelli Carbini fu Francesco Maria.

Infine si segue il confine fra le proprietà di Stangoni Giuseppe Andrea e quella di Carbini Giovanni fu Francesco Antonio fino al mare.

BROTZU

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1956, n. 39.

Norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 28 *del* 30 *luglio* 1958)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

In applicazione del combinato disposto degli articoli 3, lettera i), e 6 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n 3 e per effetto del trasferimento operato dall'art 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n 327, ed ai fini dell'incremento della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna e del progresso economico e sociale delle categorie interessate, tutti i diritti esclusivi di pesca nelle acque interne e lagunari della Regione ancorchè di pertinenza del Demanio marittimo, detenuti a qualunque titolo da privati, società od enti, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono dichiarati estinti con le modalità del successivo art. 3.

Art.- 2.

I diritti di carattere patrimoniale (compresa la quarta regia) costituiti a favore dell Erario statale trasferiti alla Regione sono da considerarsi anch'essi estinti e saranno sostituiti con la normale disciplina di concessione prevista dagli articoli 5 e seguenti della presente legge.

Art 3.

I possessori dei diritti di pesca, estinti in virtù della presente legge, hanno diritto ad una indennità ragguagliata alla media delle tasse pagate negli ultimi cinque anni per l'esercizio del diritto estinto commisurato al tasso di capitalizzazione del 5 %.

Art. 4.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad adottare, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, uditi gli organi tecnici competenti, i provvedimenti atti a conseguire il razionale esercizio della pesca, anche con la esecuzione diretta ovvero in concessione delle opere di miglioramento dal punto di vista ittico delle acque di cui all'art 1 della presente legge, ai sensi della norme di cui al regio decreto-legge 27 febbraio 1936, n. 799, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n 314, nonchè della legge regionale 26 ottobre 1950, n 46.

Per l'esecuzione in concessione delle opere di miglioramento di cui al comma precedente e per le attribuzioni dei relativi contributi sono preferiti, ove offrano idonee garanzie tecniche, i concessionari degli specchi d'acqua.

A favore dei medesimi può essere abbuonato fino al 50 % l'ammontare dei canoni dovuti alla Regione per l'esercizio della pesca, contro accertamento della graduale esecuzione delle opere di miglioramento di cui sopra.

Art. 5.

Al fine precipuo:

a) di incrementare l'attività peschereccia mediante la modernizzazione e razionalizzazione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di pesca,

b) di garantire la conservazione del patrimonio e di potenziare, coordinandola, l'industria peschereccia sarda;

c) di favorire il progresso economico e sociale delle categorie interessate.

L'Assessore all'agricoltura, d'accordo con l'Assessore alle finanze, sentiti i Comitati tecnici per la pesca e per la cooperazione, dispone concessioni temporanee di pesca riservata a favore di enti, società, privati che ne facciano regolare domanda.

Le clausole dirette al raggiungimento dei fini sopra descritti sono inserite nel decreto di concessione.

L'Assessore all'agricolatura vigila a che tali clausole siano osservate, diffidando gli interessati inadempienti e, ove occorra, provocando la revoca delle concessioni.

Art. 6.

Nelle concessioni hanno la preferenza le cooperative di pescatori di mestiere regolarmente costituiti, i consorzi di cooperative, le associazioni riconosciute tra cooperative e Comuni nel cui territorio si trovino le acque soggette a concessione, o tra cooperative ed enti pubblici regionali che abbiano per scopo lo sviluppo della pesca o della cooperazione in generale.

Art. 7.

La durata della concessione non può essere superiore a 29 anni

La misura del canone e la durata della concessione sono determinate nel decreto di concessione Esse sono fissate in rapporto alle pescosità delle acque, alla eventuale esistenza di impianti fissi da pesca o da allevamento, nonchè ai particolari piani di opere da eseguire.

Art 8.

Le spese occorrenti per l'applicazione della presente legge graveranno su apposito capitolo da istituirsi nel bilancio regionale 1957 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci successivi

Art 9.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 25 luglio 1958

BROTZU

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1958, n. 13.

Ricostituzione del comune di Boroneddu in provincia di Cagliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 28 *del* 30 *luglio* 1958)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Il comune di Boroneddu, aggregato al comune di Ghilarza con regio decreto 16 giugno 1927, n 1139, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art 2.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, si procederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Ghilarza e il ricostituito comune di Boroneddu

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 25 luglio 1958

BROTZU

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1958, n. 14.

Distacco dei territori di Berchiddeddu, Sa Castanza, Battista, Mamusi, Su Carru, Sos Coddos, Su Trainu Moltu e Pedru Gaias dal comune di Buddusò e loro aggregazione al comune di Olbia in provincia di Sassari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 29 *del* 31 *luglio* 1958)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

I territori di Berchiddeddu, Sa Castanza, Battista, Mamusi, Su Carru, Sos Coddos, Su Trainu Moltu e Pedru Gaias sono distaccati dal comune di Buddusò ed aggregati al comune di Olbia

La delimitazione dei territori suddetti risulta dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini allegate alla presente legge.

Art 2.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, si procederà al regolamento dei relativi rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Buddusò e quello di Olbia

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 25 luglio 1958

BROTZU

ALLEGATO A

(*Omissis*).

ALLEGATO *B*

Relazione descrittiva dei confini del territorio comprendente le località di Berchiddeddu, Sa Castanza, Battista, Mamusi, Su Carru, Sos Coddos, Su Trainu Moltu e Pedru Gaias.

Sul foglio 182 - III° - N O della carta al 25 000 edita dall'Istituto Geografico Militare 1897. a nord - dal limite della località di Azzani, frazione di Loiri, comune di Tempio, alla quota 268 della regione de « Li Traesseddi » seguendo la mulattiera che passa a destra delle quote 448-466, a sinistra della 380, a destra della 400 - regione S Tommeu - tra la 410 e 366 sino alla 338 della regione « Li Canaleddi », torrente fino a quota 651 di Costa di Puzzeri, limite dell'altipiano di Monte « Sa Planedda » fino a quota 760

Sul foglio 182-III° - S O.

Inizio Rio de « Li Pirastrus », Rio de « Li Pirastrus » fino alla confluenza col Rio « De Sa Pruna ».

Sul foglio 181 - II° - S E.

Rio di « Sa Pruna » fino al limite del comune di Alà dei Sardi, confluenza tra Rio de « Sa Pruna » e Rio de « Sos Corvos ».

Detta delimitazione geografica dovrebbe corrispondere alla seguente delimitazione catastale, salvo le eventuali rettifiche che potrà rilevare la Commissione tecnica e l'Ufficio tecnico erariale al momento della eventuale fissazione dei confini sul terreno:

da nord (al confine con le dette località col comune di Tempio P) linea tra i mappali - 8, 12, 21, 28, 29, che si attribuiscono a Berchiddeddu; e mappali: 9, 13, 22, 30, 38, che restano a Padru.

BROTZU

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1958, n 15.

Ricostituzione del comune di Elini in provincia di Nuoro.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n* 29 *del* 31 *luglio* 1958)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1

Il comune di Elini, aggregato a quello di Ilbono con regio decreto 8 novembre 1878, n 4596, e ricostituito con la circoscrizione preesistente all entrata in vigore del decreto medesimo.

Art 2

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, si procederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Ilbono e il ricostituito comune di Elini

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Data a Cagliari, addì 25 luglio 1958

BROTZU

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1958, n. 16.

Ricostituzione del comune di Tadasuni in provincia di Cagliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 29 *del* 31 *luglio* 1958)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1

Il comune di Tadasuni, aggregato al comune di Ghilarza con regio decreto 16 giugno 1927, n 1139, e ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art 2

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, si procederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Ghilarza e il ricostituito comune di Tadasuni

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Data a Cagliari, addì 25 luglio 1958

BROTZU

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1958, n. 17.

Norme per la esecuzione del piano particolare per la trasformazione integrale delle zone olivastrate.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n* 30 *del* 7 *agosto* 1958)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

la seguente legge:

Art 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire uffici di assistenza tecnica per l'attuazione del piano particolare relativo alla trasformazione integrale delle principali zone olivastrate della Sardegna, del quale è stata autorizzata l'esecuzione del primo stralcio con legge 23 ottobre 1956, n. 1216.

Art. 2.

Gli uffici di assistenza tecnica sono istituiti, uno per ciascun distretto di cui al piano indicato all'articolo precedente, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta stessa, previa proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste.

Detti uffici hanno il compito di svolgere opportuna opera di divulgazione e propaganda, di stimolare ed affiancare le ditte interessate per la progettazione, la presentazione delle domande e lo svolgimento di ogni altra pratica relativa alla esecuzione delle opere di miglioramento fondiario ed agrario di competenza privata.

Art. 3.

Per il funzionamento degli uffici di assistenza di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, per ciascun ufficio, personale tecnico e personale d'ordine in misura non superiore, rispettivamente, a tre e ad una unità.

L'assunzione è preceduta da regolare bando ed ha luogo previo esame dei titoli e delle capacità degli aspiranti; tale esame è effettuato da apposita Commissione nominata con decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura e foreste.

Al personale di cui al primo comma spetta il trattamento economico pari a quello del grado iniziale delle corrispondenti carriere dell'Amministrazione regionale.

Art. 4.

Per lo svolgimento delle pratiche e la misura dei contributi si applicano le disposizioni delle leggi regionali vigenti in materia.

Art. 5.

Le disposizioni delle leggi regionali 26 ottobre 1950, n. 46, e 21 ottobre 1954, n. 22, sono estese alle opere di interesse generale relative all'esecuzione del piano particolare di cui alla presente legge.

Art. 6.

Le spese occorrenti per l'istituzione ed il funzionamento degli uffici di assistenza di cui alla presente legge nonchè le spese relative ai contributi, da liquidarsi alle ditte per la esecuzione delle opere di competenza privata, di cui all'art. 4 e quelle per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 5, fanno carico al capitolo 98 — competenze e residui — dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1958 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 31 luglio 1958

BROTZU

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1958, n. 18.

Estensione dell'indennità speciale regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1955, n. 8, al personale degli uffici dell'Ispettorato compartimentale per l'agricoltura cui, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, è demandata l'istruttoria e l'approvazione dei progetti di miglioramento fondiario.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 30 *del* 7 *agosto* 1958)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità di cui all'art. 1 della legge regionale 22 aprile 1955, n. 8, compete anche al personale degli uffici dell'Ispettorato compartimentale per l'agricoltura cui, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, è demandata l'istruttoria e l'approvazione dei progetti di miglioramento fondiario.

Art. 2.

E' istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1958 il seguente capitolo: « Cap. 67-*bis* Fondo per il pagamento della indennità speciale di cui all'art. 1 della legge regionale 22 aprile 1955, n. 8, al personale degli uffici dello Ispettorato compartimentale per l'agricoltura cui, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, è demandata l'istruttoria e l'approvazione dei progetti di miglioramento fondiario ».

A favore di detto capitolo è stornata dal capitolo 141 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1958, la somma di L. 9.000.000.

Le spese relative alla presente legge fanno carico al suddetto capitolo 67-*bis* ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 7 agosto 1958

BROTZU

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1958, n. 19.

Norme aggiuntive alla legge regionale 18 maggio 1957, n. 23, concernente la costituzione presso il Credito Industriale Sardo (C.I.S.) di un fondo per il credito di esercizio alle industrie sarde.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 32 *del* 18 *agosto* 1958)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, è autorizzato a richiedere garanzia fidejussoria all'attuale Tesoriere regionale ed a quelli che eventualmente subentrassero, a favore degli Istituti che concederanno alla Regione i mutui previsti dall'art. 2 della legge regionale 18 maggio 1957, n. 23, per l'integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui stessi.

Art. 2.

Le rate di ammortamento dei mutui devono trovar capienza, per capitali ed interessi, nei limiti dei nove decimi delle imposte dirette inscritte a ruolo di spettanza della Regione.

Gli importi relativi sono imputati su appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei bilanci regionali, a partire dall'esercizio 1959.

Art. 3.

Le spese occorrenti per il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione fanno capo ad appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei bilanci per gli esercizi 1959 e seguenti.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 9 agosto 1958

BROTZU

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1956, n. 40.

Abrogazione della legge regionale 14 febbraio 1952, n. 2, e modifiche alla legge regionale 4 febbraio 1950, n. 3.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n* 35 *del* 1° *settembre* 1958)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 14 febbraio 1952, n. 2, è abrogata.

L'art. 5 della legge regionale 4 febbraio 1950, n 3, è sostituito dal seguente.

« Ai lavoratori occupati nei cantieri di lavoro e non fruenti di sussidio ordinario o straordinario di disoccupazione, o di altro assegno a carattere continuativo, viene corrisposta una indennità pari a L. 700 per ogni giornata di effettivo lavoro

Agli allievi aventi famiglia a carico spetta inoltre un assegno integrativo pari a L 60 giornaliere per ogni convivente a carico avente diritto agli assegni familiari

L indennità complessiva giornaliera per gli allievi con famiglia a carico non può superare le L 1000 giornaliere

Ai lavoratori che percepiscono sussidio ordinario o straordinario di disoccupazione od altro assegno a carattere continuativo, viene corrisposta un'indennità globale pari a L. 500 giornaliere »

Art 2

L'art 6 della citata legge regionale 4 febbraio 1950, n 3, è sostituito dal seguente

« Le spese occorrenti per l'acquisto delle attrezzature e dei materiali necessari, nonchè quelle relative ad eventuali espropri, sono a carico dell ente gestore Alla spesa dei materiali di consumo l'Amministrazione regionale concorre con un contributo non superiore al 20 per cento della somma stanziata a favore di ciascun cantiere per il pagamento delle indennità al personale impiegato.

Il contributo di cui sopra viene liquidato agli enti gestori unitamente alla prima anticipazione per le spese del cantiere

Le spese per l'organizzazione e per il funzionamento dei cantieri, nonchè quelle concernenti l'utilizzo, a mezzo di nolo, dei rulli compressori stradali da impiegare nei relativi lavori, e le indennità ai lavoratori che vi sono ammessi, gravano sul bilancio della Regione autonoma della Sardegna, rubrica dell'Assessorato al lavoro.

Art. 3

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 1° settembre 1958

BROTZU

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1958, n. 20.

Istituzione di un nuovo Assessorato regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n* 50 *del* 16 *dicembre* 1958)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

La Giunta regionale è composta del Presidente e di nove Assessori.

Art 2.

Al nuovo Assessorato sono attribuite le competenze previste dalla legge regionale 31 gennaio 1956, n 36, e quelle altre che possono essergli eventualmente demandate nei limiti delle competenze riconosciute alla Regione dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

Art 3.

Il ruolo organico provvisorio del nuovo Assessorato è stabilito dalla tabella allegata alla presente legge, di cui fa parte integrante.

I posti della carriera direttiva di detto organico sono ricoperti sia con personale comandato da altre Amministrazioni pubbliche, sia con personale già in servizio presso l'Amministrazione regionale.

I posti della carriera di concetto, di quella esecutiva e del personale ausiliario dell'organico stesso, devono essere coperti con personale comunque in servizio presso la Regione alla data del 31 dicembre 1957

Al personale compete il trattamento economico previsto dalle leggi attualmente vigenti in materia.

Art. 4.

Le spese per il personale adibito al servizio di controllo degli atti degli Enti locali fanno carico ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio 1958 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi, concernenti le spese per il personale degli uffici centrali

A favore del capitolo 6 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1958 « Stipendi, salari, indennità, assegni, compensi e trattamento di quiescenza o di licenziamento al personale di pubbliche Amministrazioni comandato presso la Amministrazione regionale ed a quello assunto dalla medesima (leggi regionali: 7 dicembre 1949 n 6, 12 dicembre 1949, n. 8, 27 luglio 1950, n 38, 27 luglio 1950 n. 39 9 febbraio 1951, n 2, 18 maggio 1951, n. 9, 18 maggio 1951, n. 10, 24 giugno 1952, n 9, 7 maggio 1953, n 15, 4 maggio 1953, n. 16, 5 maggio 1953, n 19, 8 febbraio 1955, n. 2 e 17 gennaio 1956, n 1) (spesa fissa ed obbligatoria) » è stornata la somma di lire 5 milioni dal capitolo 27 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1958, a favore del capitolo 10 dello stesso stato di previsione « indennità di missione e rimborso di spese di viaggio e trasferimento (legge regionale 4 maggio 1956, n 16 e decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767) » è stornata la somma di lire 2 milioni dal capitolo 27 sopracitato.

Le altre spese derivanti dall'applicazione della legge regionale 31 gennaio 1956 n 36, fanno carico al capitolo 27 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1958 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Data a Cagliari, addì 16 dicembre 1958

CORRIAS

TABELLA DELL'ORGANICO PROVVISORIO DEL NUOVO ASSESSORATO REGIONALE

Segreteria particolare

Numero dei posti:	di qualifica non superiore a
1 Segretario particolare	Direttore di sezione o segretario principale
1 Addetto di segreteria	Consigliere di 2ª classe o segretario
1 Applicato	Applicato

Carriera direttiva

1 Ispettore generale (Direttore dei servizi)
4 Direttore di divisione
10 Direttore di sezione
10 Consigliere di 2ª classe

Carriera di concetto

1 Ragioniere capo
1 Ragioniere principale
2 Ragioniere
2 Ragioniere aggiunto
1 Segretario principale
2 Segretario
2 Segretario aggiunto

Carriera-esecutiva

3 Archivista capo
5 Primo archivista
8 Applicato

Personale ausiliario

2 Usciere capo
6 Usciere

Totale 62

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1958, n. 21.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio regionale per l'esercizio 1958; variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda per l'anno 1958.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n* 52 *del* 20 *dicembre* 1958)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge

Art 1

Gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione dell'entrata (tabella *A*) del bilancio regionale per l'esercizio 1958, annesso alla legge regionale 21 dicembre 1957, n 29, sono variati nel modo seguente

Variazioni in aumento

Cap. 28. — Entrate eventuali e varie . .	L.	38 500.000
Cap 63. — Tributi erariali relativi ai pagamenti	»	11.500 000
Totale . . .	L.	50 000.000

Art. 2.

Gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa (tabella *B*) del bilancio regionale per l'esercizio 1958, annesso alla legge regionale 21 dicembre 1957, n. 29, sono variati nel modo seguente

Variazioni in diminuzione

Cap. 32. — Rimborso di tributi indebitamente percetti o non dovuti (art 35 D P. R 19 maggio 1949, n 250) (Spesa d'ordine) .	L.	22 000 000
Cap 62 — Spese per la manutenzione ordinaria dei porti di IV classe	»	10.000 000
Cap 85 — Spese per l'istituzione di borse di specializzazione e di perfezionamento tecnico nei settori industriali e commerciali della economia sarda (legge regionale 16 aprile 1955, n 5)	»	1.500 000
Cap 88 — Spese e contributi diretti a promuovere ed a favorire il progresso delle conoscenze scientifiche, dei metodi e dei processi tecnici e tecnologici e delle realizzazioni industriali nel settore dell'attività mineraria e della valorizzazione dei prodotti minerari (legge regionale 6 aprile 1954, n 6) . . .	»	3.500 000
Cap 89 — Spese per l'istituzione annuale di dieci borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento o di specializzazione nei vari rami dell'attività artigiana (legge regionale 3 febbraio 1955, n 1) .	L.	5.000.000
Cap 93 — Spese per l'acquisto di macchine per ufficio, di mobili e di automezzi occorrenti per l'attrezzatura degli uffici e di altri locali necessari al funzionamento della Amministrazione . .	»	8.000.000
Cap. 105 — Spese per la consultazione diretta delle popolazioni per la ricostituzione e l'istituzione di nuovi Comuni e per la modifica di circoscrizioni e di denominazioni (legge regionale 3 maggio 1956, n 14) e per altre consultazioni popolari (legge regionale 17 maggio 1957, n 20) . . .	»	15 000 000
Cap 153 — Spese e contributi per la lotta contro le cause nemiche delle piante (regio decreto-legge 18 giugno 1931, n 987) . .	»	31.200.000
Cap 165 — Contributi agli allevatori di bestiame sull'importo dei prestiti contratti per l'acquisto di mangimi (articoli 3 e 4 legge regionale 26 ottobre 1956, n 27, e legge regionale 30 marzo 1957, n 12)	»	110 000 000
Cap 188 — Quote di capitali delle rate di ammortamento dei mutui di cui all'art 7 della legge regionale 21 marzo 1951, n 4, modificato dall art 5 della legge regionale 21 febbraio 1952, n 6 (leggi regionali 7 febbraio 1952, n 4 e 27 dicembre 1952, n 30) . .	»	11.959 283
Cap 208 — Incremento del fondo destinato alla concessione di anticipazioni alle aziende ed alle cooperative artigiane (legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70)	»	40 000 000
Totale . . .	L	258 159 283

Variazioni in aumento

Cap 7 — Compensi per lavoro straordinario al personale (art 2 decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n 19) .	L.	7.000.000
Cap 10 — Indennità di missione e rimborso di spese di viaggio e trasferimento (legge regionale 4 maggio 1956, n. 16, e decreto Presidente Repubblica 11 luglio 1952, n. 767)	»	6 000 000
Cap 12 — Sussidi al personale . . .	»	12.000.000
Cap 13 — Compensi, indennità di trasferta e rimborso delle spese di viaggio ai componenti ed ai segretari di commissioni, comitati ed altri consessi istituiti presso l'Amministrazione regionale (legge regionale 29 febbraio 1956, n 5)	»	3 500.000
Cap 17 — Spese per cancelleria, stampati, illuminazione, riscaldamento, manutenzione mobili e locali, acquisto di pubblicazioni, funzionamento della biblioteca e varie	»	15 000.000
Cap 63 — Stipendi salari, indennità, assegni, compensi e trattamento di quiescenza o di licenziamento al personale degli Ispettorati provinciali dell agricoltura dell'Ispettorato regionale delle foreste, di quelli ripartimentali del Corpo forestale, del Corpo di polizia forestale, del Commissariato regionale per gli usi civici e degli altri uffici e servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste passati alle dipendenze della Regione (art 7 decreto Presidente Repubblica 19 maggio 1950, n 327; e leggi regionali 22 aprile 1955, n 8, e 13 aprile 1957, n 9) (spesa fissa ed obbligatoria). Indennità giornaliera per il mantenimento dei quadrupedi e compenso annuo per spese di ferratura, consultazioni veterinarie, acquisto di medicine ed affitto di scuderie agli agenti forestali (art 5 legge regionale 29 aprile 1953, n 13) (Spesa fissa ed obbligatoria) . . .	»	30.000 000

Cap. 66 — Indennità di missione e rimborso di spese di viaggio e trasferimento al personale degli Ispettorati provinciali della agricoltura, dell'Ispettorato regionale delle foreste, di quelli ripartimentali del Corpo forestale, del Corpo di polizia forestale, del Commissariato regionale per gli usi civici e degli altri uffici e servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste passati alle dipendenze della Regione (legge regionale 4 maggio 1956, n. 16, e decreto Presidente Repubblica 11 luglio 1952, n 767) L. 4 000 000

Cap 67 — Spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, dell'Ispettorato regionale delle foreste, di quelli ripartimentali del Corpo forestale, del Corpo di polizia forestale, del Commissariato regionale per gli usi civici e degli altri uffici e servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste passati alle dipendenze della Regione » 10 000 000

Cap 87 — Contributo annuale per il funzionamento della Stazione sperimentale del sughero (legge regionale 6 febbraio 1952, n 5) » 9 000 000

Cap 91 — Quote di interessi delle rate di ammortamento dei mutui di cui all'art 7 della legge regionale 21 marzo 1951, n 4, modificato all art 5 della legge regionale 21 febbraio 1952, n (leggi regionali 7 febbraio 1952, n. 4, e 27 dicembre 1952, n 30) » 11.959 283

Cap 149 — Contributi per la sistemazione ed il riattamento delle strade vicinali (art 2, legge regionale 26 ottobre 1950, n 46) e concorsi nelle spese di costruzione e di ripristino di strade di trasformazione agraria eseguite col contributo della Cassa per il Mezzogiorno (art 1, comma primo, legge regionale 21 ottobre 1954, n 24) » 88.200 000

Cap 178 — Spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei cantieri scuola di lavoro per disoccupati e per le indennità ai lavoratori ammessi ai cantieri stessi (leggi regionali 4 febbraio 1950, n 3, e 14 febbraio 1952, n 2) » 100 000 000

Cap 195 — Versamento dei tributi erariali relativi ai pagamenti . . . » 11.500 000

Totale . . . L. 308 159 283

Art. 3.

Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1958 dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda, allegato n 1 della legge regionale 21 dicembre 1957, n. 29, sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATA

Variazioni in aumento

Cap 13 — Riscossione e versamento di ritenute erariali e di contributi vari . . . L. 5 000 000

SPESA

Variazioni in diminuzione

Cap 6. — Indennità di missione e rimborso di spese di viaggio e trasferimento al personale (legge regionale 4 maggio 1956, numero 16, e decreto Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n 767) . L. 2 000 000

Cap 18 — Spese per l'amministrazione, la coltivazione ed il governo delle foreste e dei terreni di proprietà dell'Azienda . » 15 000 000

Cap 24 — Spese per costruzioni e riparazioni straordinarie di strade, di fabbricati, di acquedotti, di impianti di linee telegrafiche e telefoniche e di vie aeree per il trasporto di prodotti boschivi, spese per cabine di trasformazione di energia elettrica e per elettrodotti, per l'impianto di opifici e per l'allevamento di selvaggina nobile stanziale . . . . » 6 000 000

Totale . . . L. *23 000 000*

Variazioni in aumento

Cap 2 — Stipendi, salari, indennità assegni, compensi e trattamento di quiescenza o di licenziamento al personale civile e militare dello Stato e della Regione comandato presso l'Azienda e a quello assunto dalla medesima L 21 000 000

Cap 20. — Oneri fiscali, canoni e censi relativi alle foreste . . » 2 000.000

Cap 31 — Pagamento di ritenute erariali e di contributi vari . . . . » 5.000 000

Totale . . . L. 28 000 000

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Data a Cagliari, addì 20 dicembre 1958

CORRIAS

(3085)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(6151722) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 80